

GUIDA... PER RECARSIS ALL'ESTERO

Premesso che “espatriare” significa uscire dai confini nazionali italiani, anche se all'interno dell'Unione Europea (elenco dei paesi UE: http://europa.eu/about-eu/countries/index_it.htm), per recarsi all'estero occorre:

- 1) Scegliere il paese di destinazione.
- 2) Scelto il paese di destinazione, visitare il sito: www.viaggiareassicuri.it per avere tutte le informazioni necessarie (per es.: profilassi, vaccini, documenti, criticità, eventuali assicurazioni sanitarie, ecc.),
- 3) Assicurarsi che nel paese prescelto vi sia un Ambasciata o un Consolato italiano a cui potersi rivolgere in caso di necessità su: <http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Rappresentanze/>, prendendo nota di indirizzi e recapiti.
- 4) Se la destinazione fosse sprovvista di Ambasciata o Consolato italiano, è bene sapere che su: <http://ec.europa.eu/consularprotection/> possiamo trovare i recapiti e gli indirizzi delle Ambasciate o dei Consolati degli altri paesi dell'Unione Europea a cui, come cittadini europei, possiamo rivolgerci. Se si viaggia con un veicolo sarebbe bene avere, per ogni evenienza, dei recapiti del costruttore del veicolo e/o officine autorizzate.
- 5) **Contattare, prima dell'espatrio, il competente ufficio dell'ASL** per verificare se siamo assicurati, se dobbiamo stipulare una polizza assicurativa sanitaria per il paese scelto, se in caso di necessità bisognerà anticipare le spese e poi farsele rimborsare, ecc. Di norma, in ambito dei paesi dell'Unione Europea, per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, è sufficiente la propria tessera sanitaria (TEAM – tessera europea assicurazione malattia: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it>).
Informazioni utili per i **titolari di contrassegno disabili** sono reperibili su: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/document/index_en.htm#h2-5, http://www.up.aci.it/pescara/IMG/pdf/BB_Italian-web_version_v1_contrassegno_disabili_europeo.pdf, <http://www.fiadisabledtravellers.com/it/homepage/homepage.htm>, <http://www.aci.it/i-servizi/per-la-mobilita/aci-per-il-sociale/contrassegno-disabili.html>)
- 6) Scegliere il “vettore”, cioè la modalità di viaggio (auto privata, autobus, treno, aereo, nave, ecc.), **assicurandosi di avere i documenti richiesti e di registrarsi sul sito: www.dovesiamonelmondo.it**.
Se si viaggia, per esempio, alla guida di un veicolo, occorre sapere che:
 - bisogna avere, per esempio, la **patente di guida** in corso di validità (con la nuova scadenza e non con il certificato medico) della corrispondente categoria, **documenti di circolazione** (c.d. “libretto”), **documenti assicurativi** (certificato e contrassegno assicurativo, carta verde, ecc.) ed **eventuali** abilitazioni professionali, licenze, autorizzazioni, documenti di trasporto, patente internazionale, documentazione del datore di lavoro, documentazione inerente i tempi di guida e di riposo, ecc., **OLTRE** ad un idoneo DOCUMENTO VALIDO PER L'ESPATRIO.
 - NON sempre le regole stradali sono uguali in tutti i paesi, nemmeno nell'ambito dell'UNIONE EUROPEA; per questo motivo, nell'ottica del miglioramento della sicurezza stradale, è stato predisposto il sito: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/mobile/going_abroad/index_it.htm che ci permette di conoscere per ogni paese dell'Unione le sue regole stradali particolari. Se del caso informarsi presso le Autorità straniere presenti in Italia o presso quelle italiane presenti all'estero.
 - nell'ambito dell'Unione Europea è **attivo il NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO “1-1-2” (letto “uno-uno-due”**, affinché anche i bambini più piccoli, in caso di necessità, sappiano richiedere aiuto ed evitare che non sappiano comporre il “112” (centododici) *solo* perché “non sanno contare oltre 100”!!!!
- 7) **Munirsi dei documenti necessari** (carta d'identità per i paesi dell'Unione Europea, passaporto per tutti i paesi riconosciuti dall'Italia; per altri documenti si veda il precedente punto 6)),
- 8) Fare **una copia (#) di tutti i documenti** (Circolare n. 4513/281030 del Ministero degli Affari Esteri), più importanti avendo la cura di conservarli per tutta la durata del viaggio in luogo diverso degli originali al fine, in caso di necessità, di facilitare le procedure di assistenza all'estero dei nostri Consolati e/o Ambasciate, tenendo conto che in occasione dei giorni festivi e/o prefestivi, i competenti uffici italiani potrebbero non essere aperti al pubblico. (#) oltre che cartacea anche e non solo “telematica” (fare una scansione ed inviarsi una “e-mail”), per ovviare ad eventuali problematiche dovute a malfunzionamenti, smarrimenti, ecc. del telefono, ecc.
- 9) Prima di partire, **registrarsi sul sito: www.dovesiamonelmondo.it**.

Ricordarsi che per l'espatrio:

- a) Il documento idoneo è sempre il PASSAPORTO, sostituibile, nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e/o aventi accordi di reciprocità (∂) con l'Italia, dalla CARTA D'IDENTITÀ (valida per l'espatrio), rilasciati a chi non ha impedimenti per l'espatrio (su www.normattiva.it si veda la legge 21/11/1967, n.° 1185). Si noti che il “Signor Caio”, cittadino Europeo (diverso dall'Italia), titolare di carta d'identità italiana NON la PUÒ UTILIZZARE per “espatriare” dall'Italia: dovrà utilizzare o il passaporto o la carta d'identità del paese di cui è cittadino; per cui, se il “Signor Sempronio”, cittadino Europeo italiano, è titolare di carta d'identità di un paese europeo qualsiasi, oltre a quella italiana, DOVRÀ USARE la carta d'identità italiana (o il passaporto italiano) per “espatriare” o “rimpatriare”. Si ricordi che l'attuale normativa italiana (Legge n.° 91/1992) consente di avere altre cittadinanze oltre a quella italiana. (∂) N.B.: per alcuni paesi extra UE la carta d'identità è accettata solamente se si tratta di viaggi organizzati. Informarsi prima di partire con il Tour-operator e/o con le Autorità straniere in Italia e/o con quelle italiane all'estero presso il paese che si vuole visitare.
- b) Vale, di norma, il principio che **“ogni cittadino deve avere un suo documento”**, quindi, pur mantenendo la loro validità per i titolari (cioè i genitori), ANCHE I BAMBINI (di qualsiasi età) DEVONO AVERE UN DOCUMENTO VALIDO PER L'ESPATRIO – ciò significa, ovviamente, che senza documento idoneo all'espatrio non può espatriare nessuno (si vedano: Legge 21/11/1967, n.° 1185, artt. 35 e 36, DPR 445/2000; art. 3 TULPS RD 18/06/1931, n. 773 e artt. 288-294 RD 06/05/1940, n.° 635; solo per la guida dei veicoli: nuovo codice della strada D. Lgs. 30/04/1992, n.° 285: artt. 115 – 139 per le patenti e i requisiti, art. 193 per l'assicurazione; artt. 93 - 103).
- c) Per le **informazioni sul PASSAPORTO** si vada alle pagine dedicate (<http://www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto/> o link sito del comune: _____).
- d) **È bene (☼) che sulla carta d'identità dei bambini siano riportati i nominativi dei genitori e/o** che essi si muniscano di un estratto di nascita (meglio se plurilingue-internazionale) rilasciabile dall'Ufficio di Stato Civile del luogo di nascita e/o di registrazione (comune di residenza?!) – (☼) si vedano le direttive ministeriali (http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/CIRCOLARE%20N.%201%202012_0.pdf) a seguito delle modifiche del TULPS RD 773/1931 introdotte dall'art. 40, comma 2, lettera b) del D.L. 24/01/2012, n.° 1, convertito, con modificazioni, nella Legge 24/03/2012, n.° 27 che così dispone: «La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici **può riportare, a richiesta**, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla Questura o dalle Autorità Consolari in caso di rilascio all'estero».

Ricordarsi se si decide di andare a vivere e a lavorare all'estero (per oltre 90 giorni e più di un anno):

(1) Seguite le suddette procedure è obbligatorio e, allo stesso tempo, necessario registrarsi ^(^) presso la competente Autorità Diplomatica/Consolare italiana all'estero che provvederà ad informare il Vs. ultimo comune di residenza italiano per la successiva cancellazione dall'APR (Anagrafe della Popolazione Residente) e contestuale iscrizione nell'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero). ^(^) data di decorrenza coincidente con la data della dichiarazione presso il Comune (art. 7, DPR 06/09/1989, n.° 323), Per maggiori dettagli si consulti: Per http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1234# (GUIDA AIRE). Normativa di riferimento: Legge 24/12/1954, n.° 1228 e D.P.R. 30/05/1989, n.° 223; Legge 27/10/1988, n.° 470 e D.P.R. 06/09/1989, n.° 323; D. Lgs. 03/02/2011, n.° 71 “funzioni consolari abrogativo del DPR 05/01/1967, n.° 200). Ciò, oltre a rispettare le legge italiana (che ogni cittadino italiano è tenuto a rispettare), permette di non essere cancellati dall'anagrafe (per irreperibilità, per censimento, ecc.), garantendo la possibilità di esercitare i propri diritti e doveri, oltre ai servizi consolari, alcuni comunali ed altri “nazionali” (per es.: certificati, carta d'identità, passaporto, diritto di voto, ecc.).

(2) Se si verificano degli **eventi di stato civile** (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte) **questi vanno fatti registrare anche in Italia**, oltre che presso le competenti Autorità straniere locali. Questo per esempio permette ad un neonato di “essere riconosciuto” come cittadino italiano, di essere iscritto nell'AIRE, di avere il passaporto e/o la carta d'identità, ecc.

Si pensi, per esempio, a quanti discendenti di emigranti italiani, nati all'estero, che cercano l'anello mancante con l'Italia, paese d'origine, per poter ritornare da italiani e non da stranieri.

Si ricorda, in particolare, che **di norma** (non sempre: contattare il Consolato, l'Autorità locale straniera e/o il Comune di iscrizione AIRE), il cittadino italiano che si sposa (in Italia o all'estero) deve fare le pubblicazioni; così come, se ci si è sposati all'estero, anche se il matrimonio non è registrato in Italia, esso ha comunque valore in Italia secondo le norme di diritto internazionali (art. 10 Cost. e Legge 31/05/1995, n.° 218), per cui, per esempio, non ci si può risposare se il precedente matrimonio non è stato dichiarato sciolto e/o cessato (divorzio) dalla competente Autorità (Giudiziaria) italiana e/o straniera. Normativa di riferimento: DPR 03/11/2000, n.° 396; D. Lgs. n.° 71/2011 citata; Legge n.° 218/1995 citata; DPR 28/12/2000, n.° 445; codice civile RD 16/03/1942, n.° 262 e cpc RD 28/10/1940, n.° 1443; cp: RD 19/10/1930, n.° 1398 e cpp: DPR 22/09/1988, n.° 447; TULPS: R.D. 18/06/1931, n.° 773 e regolamento: R.D. 06/05/1940, n.° 635; Legge 5 febbraio 1992, n.° 91 che ha abrogato le Leggi 13 giugno 1912, n.° 555 e 21 aprile 1983, n.° 123 e regolamenti: D.P.R. 12 ottobre 1993, n.° 572 e D.P.R. 18 aprile 1994, n.° 362.